

ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA

Approvato con Deliberazione del Comitato Direttivo n.2 del 15.03.2022

SOMMARIO

CAPO I - Disposizioni generali

- ART. 1 - Ambito di applicazione
- ART. 2 – Programma delle assunzioni
- ART. 3 – Procedura per l’accesso agli impieghi

CAPO II – Concorsi

- ART. 4 - Bando di concorso
- ART. 5 - Presentazione delle domande di ammissione
- ART. 6 – Calendario e svolgimento delle prove
- ART. 7 – Costituzione delle commissioni esaminatrici
- ART. 8 – Formazione della graduatoria
- ART. 9 - Approvazione delle graduatorie e assunzione degli idonei risultati vincitori
- ART. 10 – Utilizzazione delle graduatorie
- ART. 11 – Compensi

CAPO III – Assunzione mediante gli uffici circoscrizionali per l’impiego

- ART. 12 – Selezione
- ART. 13 – Selezione pubblica per assunzioni di personale a tempo determinato

CAPO IV – Disposizioni finali

- ART. 14 – Norma di rinvio
- ART. 15 – Abrogazioni
- ART. 16 – Entrata in vigore.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso all'impiego e le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento del personale alle dipendenze dell'Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo – di seguito per brevità denominato IRF -, a norma del disposto della Legge Regione Liguria 25 marzo 1996, n. 15.

Art. 2

PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione dispone, su proposta del Direttore, la programmazione triennale di fabbisogno di personale ed il piano annuale delle assunzioni di personale ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, tenendo conto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della dotazione organica e dei servizi erogati o da erogare, in rapporto agli obiettivi prefissati dall'Amministrazione stessa.

2. L'assunzione alle dipendenze dell'IRF avviene con contratto individuale di lavoro, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 decreto legislativo 165/2001.

Art. 3

PROCEDURE PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI

1. Le assunzioni di personale delle categorie A e B1 hanno luogo con selezione degli iscritti alle liste di collocamento e mobilità avviati dal competente Ufficio Circostrizionale per l'Impiego ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

2. Le assunzioni di personale delle categorie B3, C e D avvengono mediante concorso pubblico ovvero mediante corso - concorso secondo le modalità disciplinate dall'articolo 4 comma 5 della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali).

3. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene ai sensi della legge regionale 22 giugno 1994, n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali).

CAPO II

CONCORSI

Art. 4

BANDO DI CONCORSO

1. I concorsi sono indetti con provvedimento del Direttore, in qualità di soggetto responsabile e competente in materia di accesso all'impiego presso l'IRF, mediante apposito bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale Concorsi ed Esami.

2. L'ammissione ai concorsi indetti dall'IRF è subordinata al versamento della tassa di concorso il cui importo è pari ad € 30,00.

3. Il Direttore dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e ne dà comunicazione agli interessati.

4. Il Direttore ha facoltà di prorogare e riaprire i termini della selezione qualora il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito della stessa. In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la documentazione allegata.

5. Parimenti, per motivate ragioni di pubblico interesse, il Direttore può revocare, prima della scadenza, la selezione già bandita. Il provvedimento di revoca va notificato a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione.

6. Il provvedimento di rettifica del bando può essere adottato prima dell'ammissione dei candidati, per motivi di legittimità e di merito, sempre in funzione del pubblico interesse, procedendo alla ripubblicazione del bando e alla riapertura dei termini.

Art. 5

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC al Direttore entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Art. 6

CALENDARIO E SVOLGIMENTO DELLE PROVE

1. Il diario delle prove è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'IRF, con valenza di notifica ai candidati per ogni finalità di legge, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte e non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova orale. Qualora il ridotto numero dei candidati lo consenta, la convocazione alle suddette prove può essere effettuata con comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dei predetti termini di preavviso. La comunicazione del diario delle prove scritte può essere già contenuta nel bando di concorso.

2. Le procedure concorsuali per il personale da inquadrare nelle categorie B3, C e D prevedono lo svolgimento di almeno due fra le seguenti prove:

- a) prova scritta con contenuto teorico, predisposta anche in forma di test, quesiti o elaborazioni grafiche, da espletare anche mediante l'utilizzo di computer;
- b) prova pratico-attitudinale;
- c) prova orale o colloquio.

Per le assunzioni in tutte le categorie è previsto anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di maggiore diffusione e della lingua inglese ed eventualmente di altre lingue straniere.

3. Le procedure concorsuali possono prevedere anche eventuali forme di preselezione che possono essere predisposte anche da soggetti esterni all'IRF, specializzati in selezione del personale.

4. Per l'istruttoria delle domande, nonché per lo svolgimento delle preselezioni e/o per la predisposizione e correzione degli eventuali test a risposta multipla, l'IRF può avvalersi, previo esperimento delle previste procedure di evidenza pubblica, di enti o istituti pubblici o privati specializzati in materia.

Art. 7

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi e delle procedure selettive sono nominate dal Direttore dell'IRF.
2. Le Commissioni esaminatrici per l'accesso alla dirigenza ed alla categoria D sono composte da tre esperti individuati in relazione alle materie oggetto delle prove di concorso, di cui uno con funzioni di presidente. I membri delle Commissioni sono scelti tra una o più delle seguenti categorie: magistrati in attività o quiescenza, docenti universitari esperti in materie attinenti al concorso, esperti degli ordini professionali iscritti agli albi in discipline attinenti alle prove concorsuali, dirigenti generali e dirigenti regionali o di altre Pubbliche Amministrazioni, anche in quiescenza, a tempo determinato e a tempo indeterminato, in possesso di diploma di laurea in materie attinenti a quelle previste dal bando di concorso.
3. Le Commissioni esaminatrici per l'accesso alle categorie A, B e C sono composte da tre esperti individuati in relazione alle materie oggetto delle prove di concorso o selezione, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra una o più delle seguenti categorie: dirigenti generali e dirigenti regionali o di altre Pubbliche Amministrazioni, dipendenti regionali o di altre Pubbliche Amministrazioni di categoria non inferiore a quella messa a concorso, anche in quiescenza.
4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'Istituto o regionale a tempo indeterminato inquadrato nella categoria C o D.
5. Se l'assenza o l'impedimento, anche giustificati, di un componente della Commissione determina il rinvio di tre sedute consecutive, si provvede alla sua sostituzione con le modalità previste ai commi 2 e 3.
6. La sostituzione di uno o più componenti della Commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali già svolte.
7. Le Commissioni giudicatrici dei corsi – concorsi sono integrate da un docente del corso nominato ai sensi dei commi precedenti.
8. Alle Commissioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere aggregati fino ad un massimo di tre componenti aggiunti per gli esami di lingua straniera e per specifiche materie.
9. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici di concorso e, se nominati, devono dimettersi, coloro che risultano incompatibili a norma della vigente normativa in materia.

Art. 8

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. I concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire al Direttore, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione scritta del superamento della prova, i documenti attestanti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza e il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui l'IRF ne sia in possesso o ne possa disporre facendone richiesta ad altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 9

APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSUNZIONE DEGLI IDONEI RISULTATI VINCITORI

1. Le graduatorie degli idonei sono approvate dal Direttore, che dispone altresì l'assunzione degli idonei risultati vincitori, e sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
2. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10

UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Il Direttore dispone l'assunzione degli idonei in caso di utilizzazione delle graduatorie ai sensi della normativa vigente.

Art. 11
COMPENSI

2. Ai presidenti, ai Commissari ed al Segretario delle Commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla sorveglianza sono corrisposti i compensi determinati in applicazione dell'articolo 41 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dell'articolo 18 del D.P.R. 487/1994 e successivi provvedimenti attuativi.

CAPO III

**ASSUNZIONI MEDIANTE GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI
PER L'IMPIEGO**

Art. 12
SELEZIONE

1. Le selezioni per le assunzioni di cui all'articolo 3 comma 1 sono indette dal Direttore mediante apposito bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono disciplinati il tipo e le modalità delle prove da esperire nonché i punteggi minimi per conseguire l'idoneità da parte dei candidati interni. Con successivo provvedimento è costituita la Commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 7.
3. Per la copertura dei posti riservati ai dipendenti in servizio si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
4. Nel caso in cui fra i partecipanti avviati alla selezione tramite le sezioni circoscrizionali per l'impiego gli idonei alla prova selettiva siano inferiori al numero dei posti relativi alla selezione pubblica, si procede con le modalità di cui al D.P.R. 487/1994 fino alla concorrenza dei posti da ricoprire.
5. La Commissione giudicatrice predispone un elenco nominativo degli idonei ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. 487/1994. Hanno titolo ad essere assunti secondo l'ordine di avviamento i candidati che abbiano superato le prove di selezione con la valutazione di idoneità.
6. Per i candidati interni la Commissione predispone una graduatoria di merito secondo la quale si procede alla nomina dei vincitori.

Art. 13
SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE
A TEMPO DETERMINATO

1. Le assunzioni di personale a tempo determinato nelle categorie A e B, per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli ulteriori requisiti previsti per le specifiche professionalità, avvengono mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento dei Centri per l'Impiego, ai sensi della legislazione vigente.
2. I lavoratori segnalati sono convocati a sostenere una prova a contenuto prevalentemente pratico, che si conclude con il solo giudizio di idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale interessato, senza dal luogo a graduatoria di merito.
3. Le assunzioni di personale a tempo determinato nelle categorie C e D avvengono in via prioritaria mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di concorsi pubblici banditi

dall'IRF per l'assunzione di personale a tempo indeterminato della stessa categoria e appartenente allo stesso profilo professionale.

4. In caso di assenza di graduatorie in corso di validità, sono effettuate selezioni pubbliche semplificate per esami o titoli ed esami, mediante avviso pubblico da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per almeno quindici giorni.

5. Le selezioni pubbliche per le assunzioni a tempo determinato nelle categorie C e D possono essere articolate in distinte valutazioni relative a due o più dei seguenti elementi:

- a) titoli di studio, di specializzazione conseguiti ed esperienze di lavoro adeguatamente documentate;
- b) prova scritta consistente nella risposta a più quesiti a risposta multipla con risposta predefinita o a quesiti a risposta sintetica in un tempo predeterminato oppure nella predisposizione di apposito elaborato;
- c) colloquio.

Per le assunzioni in tutte le categorie può essere previsto anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di maggiore diffusione e della lingua inglese.

6. Ove il numero delle domande di partecipazione alle selezioni pubbliche superi le cinquanta unità, l'IRF può procedere a forme di preselezione.

7. Per l'istruttoria delle domande, nonché per lo svolgimento delle preselezioni e/o per la predisposizione e correzione degli eventuali test a risposta multipla, l'IRF può avvalersi, previo esperimento delle previste procedure di evidenza pubblica, di enti o istituti pubblici o privati specializzati in materia.

8. Le graduatorie approvate in seguito all'espletamento delle selezioni pubbliche nelle categorie C e D hanno la medesima validità prevista per le graduatorie dei concorsi pubblici e possono essere utilizzate solo ai fini dell'assunzione a tempo determinato.

9. Le commissioni giudicatrici delle selezioni previste dal presente articolo sono costituite ai sensi dell'articolo 7, comma 3 e ss.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica, in quanto compatibile, la normativa nazionale relativa ai concorsi pubblici.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano la normativa statale e regionale in materia ed i contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 15

ABROGAZIONI

1. Sono abrogati il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio n. 9 in data 29/4/2005 e le norme contenute in precedenti provvedimenti in contratto con le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 16

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione senza ulteriore pubblicazione all'albo dell'IRF.